

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 marzo 2002 - Deliberazione n. 631 - Area Generale di Coordinamento n. 17 - **Assegnazioni Borse di Studio (ex L. 62/2000 e DPCM n. 106/2001) per l'anno scolastico 2001/2002 - Criteri di riparto ai Comuni del Fondo statale 2001 - Adozione del Piano di Riparto - con allegati.**

omissis

PREMESSO

- che la legge n. 62/2000, recante norme per la parità scolastica e il diritto allo studio ed all'istruzione prevede, tra l'altro, al comma 9 dell'art. 1, per l'anno 2001 un finanziamento di L. 300 miliardi alle Regioni e alle Province Autonome, a sostegno della spesa per l'istruzione sostenuta dalle famiglie, mediante l'assegnazione di apposite borse di studio in favore degli studenti delle scuole statali e paritarie, elementari, medie e superiori

- che il DPCM 14 aprile 2001 n. 106 (G.U. 84/2001), attuativo della prefata L. 62/2000, per quanto attiene i criteri per l'individuazione dei beneficiari in relazione alle condizioni di reddito delle famiglie, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 si applicano le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione- economica ai sensi del Dlgs 31 marzo 1998 n. 109, del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e D.Lgs 3 maggio. 2000, n. 130 dei soggetti che, richiedono prestazioni sociali agevolate.

- che pertanto, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 106, per l'anno scolastico 2001/2002, la soglia economica di L. 42.000.000= è considerata corrispondente all'ISE di nuclei familiari con tre componenti;

- che lo stesso DPCM 106/2001, all'art. 5, detta linee di indirizzo alle Regioni e alle Province Autonome, nell'ambito delle quali le stesse dispongono - secondo le rispettive autonome e dirette valutazioni e competenze - termini requisiti, importi, condizioni ed ogni altra concreta modalità operativa finalizzata a consentire l'attribuzione del beneficio medesimo;

- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.P.C.M. 106/2001, con Decreto 20/9/2001 - G.U. n. 230 del 3/10/2001 - del Direttore Generale del competente ufficio del Ministero della Pubblica Istruzione è stata operata la ripartizione del Fondo di L. 300 miliardi per l'anno 2001 a favore delle Regioni e delle Province Autonome, analogamente a quella operata per l'anno 2000, così come convenuto con le competenti amministrazioni regionali e dicasteri interessati nella riunione del 1 giugno 2001 relativamente all'identità della base di calcolo;

- che, pertanto, il finanziamento attribuito alla Regione Campania, dal predetto Decreto Direttoriale, è di L. 57.149.340.785= pari a Euro 29.515.171,33

RILEVATO

- che i singoli beneficiari, ai sensi del comma 10, dell'art. 1, della legge 62/2000, per l'anno scolastico 2001/2002, in sede di concreta assegnazione della borse di studio, possono optare, in luogo della liquidazione diretta, per una apposita detrazione fiscale, di importo equivalente alla somma loro riconosciuta, dalla imposta lorda riferita al l'anno in cui la spesa è stata sostenuta;

- che, pertanto, i Comuni dovranno inviare alla Regione Campania le schede di coloro che scelgono la detrazione fiscale. La Regione, a sua volta, comunicherà il numero di dette quote al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito della somma complessivamente assegnata indicando anche, nel contempo, la quota da acquisire direttamente al Bilancio regionale, per la successiva liquidazione agli interessati RITENUTO

- che il finanziamento di L. 57.149.340.785= pari a Euro 29.515.171,33 attribuito alla Regione Campania dal citato Decreto Direttoriale, possa essere ripartito a favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt. 9 e 22, della L.R. 30/85, utilizzando l'indice di disagio regionale che per la Campania è pari al 27,2% secondo l'ultimo dato ISTAT - e rapportandolo al numero degli alunni della Regione Campania iscritti per l'anno scolastico 1999/2000, in base agli ultimi dati resi disponibili dal MIUR;

- che pertanto, si debba procedere al riparto del Fondo di L. 57.149.340.785= pari a Euro 29.515.171,33 tra i Comuni della Campania sulla base dei seguenti criteri:

a) Quantificazione degli alunni in condizioni di disagio economico

- Il numero complessivo degli alunni della Regione Campania, iscritti alle scuole elementari medie e superiori, va rapportato al valore percentuale del 27.2%, al fine di determinare il numero di quelli appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico;

b) Riparto fra i Comuni

- La disponibilità di L. 57.149.340.785= va rapportata al numero degli alunni in condizioni di disagio economico di cui alla lettera a), al fine di ottenere un importo medio pro-capite.

c) Importo da assegnare

Tale importo, moltiplicato per il totale di alunni meno abbienti, frequentanti le scuole di ciascun Comune, definisce la quota da assegnare al Comune medesimo.

CONSIDERATO

- di poter determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 1., lett. c) del DPCM 106/2001, un importo unico della borsa di studio per le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori, da attribuire prioritariamente agli studenti appartenenti a famiglie in condizioni di maggiore disagio economico, fissato in L. 250.000 pari a Euro 129,11 sulla base della disponibilità complessiva e del numero dei possibili beneficiari, stimato in circa 253 mila studenti, in base ai dati ISTAT;

RITENUTO

- di poter fornire ai Comuni gli elementi e le indicazioni che di seguito si riportano al fine della concreta attuazione dell'intervento:

- Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie le cui condizioni di reddito - determinate ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - per l'anno 2001/2002 non siano superiori alla soglia economica di L. 42.000.000= corrispondente all'ISE di nuclei familiari con tre componenti;

- La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve essere compilata sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/5/2001 - Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001 - corredata di autocertificazione delle spese sostenute ai fini dell'ammissione al beneficio.

- L'importo minimo di spesa sostenuta, ai fini dell'ammissione al beneficio è stabilito in L. 100.000=.

- Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative alla frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente locale); le spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto), le spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EE.LL. di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici), le spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori) le spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi.

- L'importo della borsa per le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori è fissato in L. 250.000 =pari a Euro 129,11

- La borsa di studio è attribuita prioritariamente a le famiglie e in condizioni di maggiore svantaggio economico, per cui va compilata apposita graduatoria sulla base del reddito

- I Comuni dovranno consegnare il documento di credito - approvato con determina dirigenziale - agli assegnatari del sussidio che optano per la detrazione fiscale, che gli stessi avranno cura di allegare alla dichiarazione dei redditi del 2001.

I Comuni provvedono ad assicurare l'intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio ma che frequentino scuole di altre Regioni, laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio, attingendo, in tal caso, al contributo ordinario per il diritto allo studio di cui alla L.R. 30/85.

- Per l'anno scolastico 2001/2002 ci si può avvalere della detrazione fiscale come modalità di fruizione della borsa e pertanto si raccomanda la massima

sollecitudine al fine di permettere l'utilizzo della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2001;

VISTI:

- la Legge io marzo 2000, n. 62;
- il DPCM 14 aprile 2001, n. 106;
- la L.R. 26 aprile 1985, n. 30;
- il Decreto Direttoriale 20/9/2001;
- il D.Lgs 109/98;
- il DPCM 221/99;
- il D.Lgs 130/2000;
- il DPCM 242/2001;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamalo,

- di prendere atto del finanziamento di L.57.149.340.785= pari a Euro 29.515.171,3.3, attribuito alla Regione Campania dal citato Decreto Direttoriale 20/9/2001;

- di operare il riparto di detto finanziamento a favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt. 9 e 22, della L.R. 30/85, utilizzando l'indice di disagio regionale pari al 27%, rilevato dall'ISTAT, richiamato in premessa, applicandolo al numero degli alunni della Regione Campania iscritti per l'anno scolastico 1999/2000, in base agli ultimi dati resi disponibili dall'Ufficio Statistica del MIUR, così come descritto ai punti a), b), c) delle premesse;

- di adottare il piano di riparto della somma di L. 57.149.340.785= pari a Euro 29.515.171,33 per l'assegnazione di borse di studio, di cui alle tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di ammettere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali, appartengano a famiglie la cui situazione economica determinata, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2001, non sia superiore alla soglia di L. 42milioni, considerata corrispondente all'ISE di nuclei familiari con tre componenti;

- di approvare la scheda allegato A), relativa alla modalità di fruizione del beneficio e la scheda allegato B) per l'autocertificazione delle spese;

- di richiedere il beneficio mediante l'apposito modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001 - Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001 - a cura di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, corredandolo di autocertificazione delle spese sostenute ai fini dell'ammissione al beneficio;

- di poter optare, se nelle condizioni in quanto soggetto di imposta, della detrazione fiscale, come modalità di fruizione della borsa, per l'anno scolastico 2001/2002 indicandolo sulla scheda allegato A) da restituire alla Regione Campania;

- di acquisire dai Comuni le schede allegato A), relative a coloro che scelgono la detrazione fiscale per la fruizione del beneficio, ai fini della comunicazione del numero di quote al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onde consentire il trasferimento della restante quota del Fondo statale al Bilancio regionale, per la successiva liquidazione ai beneficiari che optano per la fruizione diretta;

- di attribuire le borse, di studio, prioritariamente alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, in base ad apposita graduatoria;

- di fissare in L. 100.000= l'importo minimo di spesa sostenuta, ai fini dell'ammissione al beneficio;

- di approvare ed indicare ai Comuni tra le spese ammissibili quelle relative alla frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente locale); le spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio

pubblico di trasporto), le spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EELL eli mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici), le spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri - di testo obbligatori) le spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi;

- di individuare nei Comuni, sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, i soggetti deputati all'assegnazione della borsa di studio, mediante liquidazione diretta o con documento di credito per coloro che optano per la detrazione fiscale. Gli stessi Comuni assicureranno l'intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio e che frequentano scuole di altre Regioni e non usufruiscono del suddetto beneficio;

- di determinare in L. 250.000=pari a Euro 129,11 l'importo delle borse di studio per oli alunni frequentanti le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori;

- demandare al competente Assessore al ramo la definizione dei termini per l'attuazione dell'intervento nonché la richiesta al Ministero del Tesoro, di accredito al Bilancio regionale, della somma spettante alla Regione Campania;

- di rinviare a successivo atto deliberativo l'acquisizione del Fondo statale, l'impegno e la concreta erogazione ai singoli Comuni delle somme loro spettanti, depurate delle quote relative alle detrazioni fiscali;

- di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Istruzione e Cultura e Gestione dell'Entrate e della Spesa di Bilancio per i rispettivi adempimenti di competenza.

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito [www. regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)

- di inviare all'ufficio BURC della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino